

**SEMIVAGANTI APS  
ATTO COSTITUTIVO**

Il giorno 01 DICEMBRE 2025, alle ore 7,00 presso la sede della nascente associazione in Pesaro (PU) Strada della Rupola n. 4/C, si sono riuniti i Signori:

- SISTI ONORATO LUCA, nato a Pesaro (PU) il 26.09.1988, residente in Pesaro (PU) via Morosini n. 22, C.F. : SST LCU 88P26 G4790;
- RIPANTI ALESSIA, nata a Pesaro (PU) il 25.12.1990, residente in Pesaro (PU) Strada Della Rupola n. 4/C, C.F. : RPN LSS 90T65 G479Z;
- ZANOLI ALESSANDRO, nato a Sondalo (SO) il 25.05.1984, residente in Pesaro (PU) Strada della Cava n. 2, C.F. : ZNL LSN 84E25 I828P;
- EVERS JOSEFINA, nata a Mendoza (Argentina) il 07.09.1985, residente in Ceres (TO) via Pizzagalli n. 5, C.F. : VRS JFN 85P47 Z600H;
- ONORATO SILVIA, nata a Pesaro (PU) il 04.03.1969, residente in Pesaro (PU) via Morosini n. 22, C.F. : NRT SLV 69C44 G479X;
- CAMBRINI ANGELI LUCA, nato a Pesaro (PU) il 28.05.1984, residente in Pesaro (PU) viale della Vittoria n. 45, C.F. : CMB LCU 84E28 G479T;
- BRACCI ROBERTA, nata a Pesaro (PU) il 12.01.1966, residente in Pesaro (PU) viale XXIV Maggio n. 49, C.F. : BRC RRT 66A52 G479L;

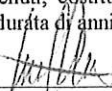
per costituire una Associazione operante nel settore ricreativo e culturale.  
Dopo ampia ed approfondita discussione, i presenti all'unanimità dichiarano di costituire, come con il presente Atto costituiscono, una Associazione di Promozione Sociale, operante nel settore ricreativo e culturale denominata:

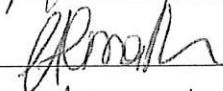
**SEMIVAGANTI A.P.S.**

L'Associazione è costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le disposizioni che formano oggetto dello statuto associativo che viene dai medesimi approvato e di seguito riportato in calce al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo l'Assemblea sociale, eleggono con voto unanime, il Consiglio Direttivo per la durata di anni cinque.

Vengono nominati:

SISTI ONORATO LUCA, Presidente 

RIPANTI ALESSIA, Vice-Presidente 

ZANOLI ALESSANDRO, Segretario 

che con la sottoscrizione di cui sopra dichiarano di accettare le cariche.

Viene dato incarico al Presidente di avviare le pratiche di registrazione (Codice Fiscale, registrazione agenzia delle entrate, affiliazioni, ecc.) inoltrando eventualmente gli atti statutari ai vari Organismi ed Enti di competenza; di aprire un Conto Corrente di Corrispondenza presso un Istituto di Credito/Ufficio Postale per le esigenze contabili ed amministrative del Sodalizio.



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino  
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato **5 D.I.C. 2025** n° **513** serie **3**  
PREVIO VERSAMENTO C.I. **20000**  
di cui € ..... per trascrizioni

IL FUNZIONARIO

Simone Lodovici

\*Firma su delega del Direttore Provinciale

# SEMIVAGANTI A.P.S.

## STATUTO



L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , di seguito il "Codice", delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 1 – Denominazione e Sede**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, un Ente del Terzo Settore (ETS) , nella forma di associazione , denominato "SEMIVAGANTI A.P.S." Associazione di Promozione Sociale (in seguito Associazione o Circolo o APS) , che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede nel comune di Pesaro (PU) , attualmente in Strada della Rupola n. 4/C.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, ovunque, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

### **ART. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'A', located at the bottom right of the page.

## SEMIVAGANTI A.P.S.

scolastiche;

### **ART. 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi**

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS. Le attività prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema, anche attraverso la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi con spettacoli e la somministrazione di alimenti e bevande;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Il Circolo non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi e culturali.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.



## SEMIVAGANTI A.P.S.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Oltre alle attività d'interesse generale, pertanto, il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee d'indirizzo dell'assemblea dei soci.

Il Circolo/Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, sia mediante sollecitazione al pubblico, sia attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017 in favore di propri progetti o iniziative sociali, o a favore di progetti proposti da altri Circoli e Associazioni APS.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

### ART. 4 – Volontariato

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

### ART. 5 – Iscrizioni, affiliazioni e riconoscimenti

1. L'Associazione potrà effettuare iscrizioni, affiliazioni, riconoscimenti ritenuti opportuni presso enti/federazioni/soggetti/registri locali, nazionali o regionali appositamente costituiti, a seconda dell'ambito territoriale di attività.

2. L'Associazione potrà richiedere riconoscimenti, affiliazioni o simili, a qualsiasi soggetto/organismo il cui ordinamento non sia in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

L'Associazione potrà altresì affiliarsi ad organismi del tempo libero a livello nazionale e/o internazionale in conformità agli scopi sociali.

Allo stato il Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di ARCI Nazionale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.



## SEMIVAGANTI A.P.S.

Ad oggi il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale/di ARCI Nazionale territorialmente competente; il circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione ad ARCI Nazionale.

### **ART. 6 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **ART. 7 - I soci**

Il numero dei soci/associati è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, sia di nazionalità italiana che straniera, che condividano gli scopi istituzionali e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

### **ART. 8 - Domanda di ammissione**

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo, o in caso di urgenza il Presidente del medesimo, dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione.

Le domande, previa presentazione delle medesime al Consiglio Direttivo, si intenderanno immediatamente accolte con il pagamento della quota di iscrizione e la qualifica di socio diverrà definitiva se, entro 10 giorni dal loro ricevimento, non saranno formalmente respinte.

In quest'ultima ipotesi, al soggetto cui verrà respinta la domanda di ammissione non spetterà alcun rimborso e/o indennizzo di qualsiasi natura o specie.

Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, affinché si pronunci in merito, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

La presentazione della domanda di iscrizione, ove non respinta, ed il pagamento della relativa quota danno al richiedente il diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, pur divenendo la qualifica di socio definitiva entro i suddetti 10 giorni successivi.

La definitività della qualifica di socio attribuisce al medesimo i diritti e doveri di cui al successivo punto.

Nelle more della predetta definitività, in particolare, l'associato non potrà:

- partecipare alle assemblee degli associati;



## SEMIVAGANTI A.P.S.

- esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio potrà deliberare l'ammissione immediata e definitiva del richiedente associato.

Sarà compito del Presidente e/o del Consiglio aggiornare periodicamente il libro soci.

### **ART. 9 – Quota associativa**

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

### **ART. 10 – Diritti e doveri degli associati**

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

## SEMIVAGANTI A.P.S.

### ART. 11 – Perdita della qualità di associato

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e/o dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso l'esclusione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, affinché si pronunci in merito, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

### ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà del Circolo;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative supplementari o straordinarie;
- quote per partecipazione ad eventi e/o iniziative varie;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- qualsiasi contributo pubblico o privato;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- doni, proventi di eventuali iniziative ricreativo-culturali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;



## SEMIVAGANTI A.P.S.

- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

### **ART. 13 - Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere/economo (se nominato);
- f) Organo di controllo (se nominato);
- g) Organo di Revisione Legale dei Conti o Revisore Unico (se nominato).

### **ART. 14 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

### **ART. 15 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio;
- b) la nomina e la revoca dei membri del consiglio direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;



## SEMIVAGANTI A.P.S.

d) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

### **ART. 16 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto.

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto anche gli associati minorenni, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno



## SEMIVAGANTI A.P.S.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, un numero massimo di associati previsto dalla normativa vigente. Allo stato ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

### **ART. 17 – Consiglio direttivo**

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati; le cariche elettive sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione d'incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo deciso dall'assemblea al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

### **ART. 18 – Presidente del Consiglio Direttivo**



## SEMIVAGANTI A.P.S.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario e, facoltativamente, un tesoriere/economo nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o ritenuto opportuno, l'Organo di Revisione Legale dei Conti o Revisore Unico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, ovvero al Segretario, ovvero al consigliere più anziano.

### **ART. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti (ove nominato), almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti (ove nominato).

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero, in caso di impedimento, da altro Membro del Consiglio Direttivo.

### **ART. 20 – Riunione in video e teleconferenza**

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

### **ART. 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera:



## SEMIVAGANTI A.P.S.



- in prima convocazione a maggioranza dei componenti;
- in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente..

### **ART. 22 – Sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti**

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, sarà l'Assemblea ad eleggere il nuovo membro.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

### **ART. 23 - Poteri di gestione del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

### **ART. 24 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'esercizio sociale, tranne il primo, decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

### **ART. 25 – Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente e/o, in subordine, al segretario o al Consigliere più anziano.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

### **ART. 26 – Vice Presidente**

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

## SEMIVAGANTI A.P.S.

### **ART. 27 – Tesoriere/Economo**

Il tesoriere/economo cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

### **ART. 28 – Segretario**

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

### **ART. 29 – Organo di controllo**

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.



## SEMIVAGANTI A.P.S.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

### **ART. 30 – Revisione Legale**

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a. potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 31 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

### **ART. 32 – Liquidazione**

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

### **ART. 33 – Norme transitorie e finali**



## SEMIVAGANTI A.P.S.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.



